



COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO

C.A.P. 31031 - PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 - PROV. TREVISO
C.F. 83003810260 - P.IVA 01179660269

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 65 DEL 05/11/2025

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO di quanto stabilito in ultimo nel Tavolo Tecnico Zonale del 09/09/2025;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 1° gennaio 2021, con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Caerano di San Marco risulta inserito nella zona "IT0522 zona Pianura";
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera";
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche

misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta

VISTO che il Comune di Caerano di San Marco ha una popolazione inferiore ai 10000 abitanti e non rientra nell'Agglomerato

VISTI

- il Piano Regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera aggiornato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 377 del 15/04/2025;
- la zonizzazione dell'intero territorio provinciale adottata con DGR n. 1855 del 29/12/2020 secondo la quale il Comune di Caerano di San Marco risulta ricadere nella zona IT0522;
- la L.R. n. 33/1985;
- la L. n. 267/2000;
- l'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 155/2010;
- la DGR n. 122/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06”;
- DM n. 186 del 7/11/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- la DGR n. 836 del 6/6/2017 “Approvazione del Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;
- la DGR n. 238 del 2/3/2021 “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea.”;
- la DGR n. 1089 del 9/8/2021 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure.”;
- il regolamento comunale di Polizia Locale;

RILEVATO che:

deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM 10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili”;

PRESO ATTO delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto, nell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale del 09/09/2025, e successive note di chiarimento trasmesse, nei quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano al fine di una maggiore efficacia delle stesse;

RITENUTO quindi, di adottare le misure generali previste dall'Accordo di Bacino Padano per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti non appartenenti all'agglomerato, finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10;

ORDINA

che della data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 aprile 2026 su tutto il territorio comunale sia fatto:

CON LIVELLO DI “ALLERTA 0” NESSUNA ALLERTA – VERDE:

che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:

- i 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8. - la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93).

Sono comunque esclusi dall'applicazione gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali; edifici adibiti a scuole materne e asili nido; edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Sono fatte salve le eccezioni di legge.

IL DIVIETO

- di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
 - di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
 - di combustioni all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali anche se trattasi di ordinaria pratica agricola di cui all'art. 182, comma 6 bis. del D.Lgs. 152/06, ad esclusione dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria e, comunque, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente;
- v di accendere;
 - v roghi o bruciature all'aperto;
 - v fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo di intrattenimento;
 - v di riscaldare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad esso complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage; - box, garage, depositi.

Sono consentite deroghe per i falò rituali (c.d. Panevin) nelle sole ricorrenze dell'Epifania e di Sant'Antonio Abate, legati a consolidate tradizioni pluriennali e organizzati esclusivamente da Comune, Associazioni, Comitati di Quartiere e Parrocchie con utilizzo di solo materiale vegetale.

CON LIVELLO DI "ALLERTA 1" – ARANCIO

CON LIVELLO DI "ALLERTA 2" – ROSSO

che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:

- i 18°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);

IL DIVIETO

- di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva

inferiore alle "4 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;

- di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

- di combustioni all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali anche se trattasi di ordinaria pratica agricola di cui all'art. 182, comma 6 bis. del D.Lgs. 152/06, ad esclusione dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria e, comunque, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente;

- di accendere:

v roghi o bruciature all'aperto;

v barbecue alimentati a biomassa solida;

v fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo di intrattenimento;

v di riscaldare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad esso complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage; - box, garage, depositi.

Sono consentite deroghe per:

- i falò rituali (c.d. Panevin) nelle sole ricorrenze dell'Epifania e di Sant'Antonio Abate, legati a consolidate tradizioni pluriennali e organizzati esclusivamente da Comune, Associazioni, Comitati di Quartiere e Parrocchie con utilizzo di solo materiale vegetale;

- i barbecue svolti nell'ambito di manifestazioni o eventi promossi o patrocinati dal Comune. Sono esclusi dal divieto i "barbecue/preparazione di caldarroste" non afferenti ad attività economiche, ovverosia quelli preparati da privati cittadini.

INFORMA

- che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM 10 di 50 µg/m³.

Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM 10 di 50 µg/m³.

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM 10 di 50 µg/m³.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

Con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti il divieto:

- di installazione di generatori a biomassa legnosa di potenza ≤35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 25 mg/Nm 3 e di generatori a biomassa legnosa di potenza >35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm 3 e COT non superiore a 35 mg/Nm 3;

- dei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.

AVVISA

che Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/200, fermo restando se e in quanto applicabili le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) e del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e inviata a tutti i settori comunali, nonché ai soggetti sottoelencati:

- a) Provincia di Treviso protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
- b) REGIONE VENETO Area Tutela e Sicurezza del Territorio ambiente@pec.regione.veneto.it
- c) Comando di Polizia Locale

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito web del Caerano di San Marco

IL SINDACO
Avv. Francesca Altin

...

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD),, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Caerano di San Marco ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.